

**Risposta n. 380/2021**

**OGGETTO:** IVA - Integratori alimentari a base di gemmoderivati - aliquota applicabile

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

**QUESITO**

ALFA (in seguito, "ALFA", "Società" o "Istante") riferisce di operare nel settore della produzione e vendita di alimenti e integratori alimentari a base di erbe e/o nutritivi.

La Società chiede di conoscere quale sia la corretta aliquota IVA da applicare alle cessioni di alcuni prodotti definiti come "*integratori alimentari a base di erbe e/o nutritivi*". Trattasi, nello specifico di 10 prodotti a base di gemmoderivati.

**SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

La Società richiama quanto stabilito dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, di attuazione della direttiva 2002/146/CE della Comunità europea, secondo cui gli integratori sono definiti come prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta, fornendo sostanze nutritive quali vitamine, minerali, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre, estratti di origine vegetale ecc., sia monocomposti che pluricomposti,

in forme predosate (articolo 2 del citato decreto).

L'Istante ritiene pertanto di poter applicare ai prodotti sopraelencati l'aliquota IVA del 10 per cento ai sensi del punto n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in seguito, "Decreto IVA"), relativa a "*preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura*".

Al fine di quanto previsto dal punto 9 della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 32/E del 14 giugno 2010, il Contribuente allega l'accertamento tecnico rilasciato dall'Agenzia delle Dogane.

#### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

I cd. integratori alimentari non sono un prodotto che di per sé beneficia dell'aliquota IVA ridotta poiché non espressamente previsti in alcuna delle parti della Tabella A, allegata al Decreto IVA.

L'eventuale applicazione a questi beni di un'aliquota IVA ridotta, dunque, è stata riconosciuta caso per caso, in base al parere tecnico reso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (in breve, "ADM") che ne analizza la relativa composizione.

In altri termini, la cessione degli integratori alimentari è stata ritenuta soggetta a un'aliquota IVA ridotta solo nel caso in cui gli stessi fossero stati riconducibili - in base al parere dell'ADM - ai prodotti indicati nella citata Tabella A, parti II, II-*bis* o III, allegate al Decreto IVA, che prevedono rispettivamente l'applicazione dell'aliquota IVA del 4, del 5 o del 10 per cento.

Con numerosi documenti di prassi (cfr. le risoluzioni 31 ottobre 2005, n. 153/E, 10 luglio 2008, n. 290/E, e 14 ottobre 2008, n. 383/E, nonché le risposte agli interpelli n. 8, 12 e 365 del 2019, n. 269 e 270 del 2020), è stato affermato che a tali beni si applica l'aliquota del 10 per cento in quanto riconducibili al n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA, sulla base dei pareri forniti da ADM, che, in ragione

della loro composizione, li ha classificati nell'ambito della voce **21.06**, in particolare **21.06.90** "*Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove*".

Si ricorda, tuttavia, che la voce **21.06.90** non è quella degli integratori alimentari in quanto tali, suscettibili di essere classificati all'interno di questa voce doganale o in altra più specifica: la voce 21.06.90 riguarda solo le "*preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove*", con la conseguenza che solo agli integratori, classificati da ADM in detta voce, può essere riconosciuta l'aliquota del 10 per cento, ai sensi del citato n. 80) della Tabella, in quanto «*preparazioni alimentari non nominate, né comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura*».

Nel caso in esame, con riferimento agli integratori come descritti nel quesito, con parere del ..., ADM ha individuato la classificazione più adatta nell'ambito del Capitolo 13 della Tariffa Doganale: "*Gomma lacca, gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali*", alla voce **1302**: "*Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati*" ed in particolare al codice NC **13021970**: - "*Succhi ed estratti vegetali*"; -- "*altri*", --- "*altri*".

Peraltro, ADM per "*economicità di trattazione, di concerto con i Laboratori Chimici centrali dell'Agenzia e con la Ditta*", ha esaminato la documentazione relativa solo a uno dei 10 prodotti, considerandolo come rappresentativo di tutti gli altri prodotti della Linea ....

*"Tutti i prodotti della Linea..., per dichiarazione di parte, contengono due prodotti in uno: sono, infatti, costituiti da una miscela concentrata di gemmoderivati arricchiti con una Tintura madre ad azione sinergica. I Gemmoderivati sono ottenuti utilizzando solo tessuti meristemati freschi, cioè tessuti embrionali in via di accrescimento. Questi vengono raccolti in primavera e lavorati nella stessa giornata per mantenere inalterata la loro freschezza. Lo speciale metodo di lavorazione a freddo permette di estrarre e preservare integri tutti i principi attivi e nutritivi presenti*

*nei tessuti embrionali delle piante. La Tintura Madre - preparata con un metodo innovativo- è costituita da un estratto contenente l'intero fitocomplesso della pianta. Tutti i prodotti sono naturali al 100 per cento e non contengono: zuccheri aggiunti, alcool, conservanti, aromi ed edulcoranti artificiali. I prodotti della linea sono più concentrati dei comuni Gemmoderivati e delle Tinture madri ed infatti hanno un rapporto di estrazione finale di 1:5, vale a dire che da un chilogrammo di piante si ottengono 5 litri di prodotto concentrato. Inoltre sono analcolici e con un sapore gradevole e, pertanto, adatti anche ai bambini".*

*"Tutti i prodotti sono costituiti da glicerina vegetale biodistillata, da acqua pura e dalle relative materie prime vegetali, che variano a seconda del prodotto".*

In base dunque alle informazioni fornite dall'Istante e acquisito anche il parere dei Laboratori Chimici, ADM ritiene che *"i prodotti possano essere classificati, nel rispetto delle Regole Generali per l'interpretazione della Nomenclatura Combinata, nell'ambito del Capitolo 13 della Tariffa Doganale: "Gomma lacca, gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali", alla voce **1302**: "Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati" ed in particolare al codice NC **13021970**: - "Succhi ed estratti vegetali"; -- "altri", --- "altri".*

*La classificazione di questi prodotti alla voce 1302 è supportata dalla nota A) delle NESAs (Note Esplicative del Sistema Armonizzato n.d.r.) relative a tale voce, che specifica che per succhi ed estratti vegetali si intendono un certo numero di prodotti vegetali ottenuti, di solito, sia per secrezione naturale o a seguito di incisione, sia per estrazione a mezzo di solventi, a condizione, tuttavia che tali succhi ed estratti non siano nominati o compresi in altre voci più specifiche della Nomenclatura; inoltre, "i succhi sono in genere o ispessiti o concreti. Gli estratti possono essere allo stato liquido, pastoso o solido. Gli estratti in soluzione alcolica, chiamati tinture, contengono l'alcole che è stato usato per la loro estrazione. Gli estratti detti estratti fluidi sono, ad esempio, soluzioni d'estratti nell'alcole, nel glicerolo, nell'olio*

*minerale. Le tinture e gli estratti fluidi sono generalmente titolati. Gli estratti solidi sono ottenuti facendo evaporare il solvente.*

*Sulla base delle schede tecniche degli estratti integrali si evidenzia, infine, che i prodotti dichiarati dalla Ditta come integratori alimentari sono costituiti dagli "estratti da parti di piante" (foglie, fiori, radici, cortecce) ai quali non vengono aggiunte altre sostanze (zuccheri, alcool, conservanti, aromi, e edulcoranti artificiali). Tutti i prodotti devono essere consumati previa diluizione".*

Alla luce della classificazione effettuata da ADM nell'ambito della voce **13.02**, per quanto concerne il trattamento tributario ai fini dell'aliquota IVA applicabile ai prodotti oggetto del presente interpello, si osserva che il richiamo al Capitolo 13 della Tariffa d'uso in vigore fino al 31 dicembre 1987 è contenuto esclusivamente nel n. 43) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA, che prevede l'applicazione dell'aliquota del 10 per cento per «43) succhi ed estratti vegetali di luppolo; manna (v. d. ex 13.03)».

La norma, tuttavia, non comprende tutti i succhi ed estratti vegetali di cui al Capitolo 13, ma solo ed esclusivamente quelli di luppolo e la manna e, infatti, antepone "ex" alla voce doganale richiamata, quanto a significare che la voce ha una portata più ampia rispetto a quella della norma IVA.

Per "ex" si intende in sostanza "una parte di" e pertanto occorre individuare all'interno della voce considerata (oggi corrispondente ad una parte della v.d. 13.02 della Nomenclatura Combinata) solo i beni espressamente e tassativamente elencati nelle parti della Tabella allegata al Decreto IVA.

Di conseguenza agli integratori alimentari oggetto del presente interpello dovrà essere applicata l'aliquota IVA ordinaria del 22 per cento.

**LA DIRETTRICE CENTRALE**

**(firmato digitalmente)**